

Editoriale

«Dove tu andrai, andrò anch'io, e dove ti fermerai, mi fermerò; il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anch'io e lì sarò sepolta. Il Signore mi faccia questo male e altro ancora, se altra cosa, che non sia la morte, mi separerà da te» (Rt 1,16-17).

Alcuni sposi scelgono quale testo della Parola proclamata per la celebrazione del loro matrimonio queste parole che la moabita Rut rivolge alla suocera Noemi: proprio una straniera, Rut, ha scelto di accogliere non solo il popolo e la famiglia del defunto marito, ma anche il suo Dio, e così entra a far parte del progetto di salvezza che quel Dio ha tessuto nella storia, al punto che comparirà nella genealogia con cui si apre il vangelo secondo Matteo (cf Mt 1,5).

Al di là della dimensione poetica delle parole di Rut, che affascinano gli sposi, la sua scelta di abbandonare i propri dei per aderire al Dio del popolo del marito, e della suocera, suona molto problematica nell'attuale contesto culturale.

L'unione matrimoniale coinvolge l'intera esistenza di due persone, con tutta la ricchezza delle loro vite, delle proprie esperienze affettive, del passato familiare da cui provengono. Se ogni relazione d'amore tra un uomo e una donna è l'incontro di due mondi, spesso lontani e segnati da profonde differenze, quasi un abisso difficile da colmare, è esperienza comune che le distanze si accrescono laddove la cultura, e la formazione umana e affettiva, poggiano su basi e principi differenti.

Non si può negare che anche l'elemento religioso, spesso sottaciuto e non valutato con adeguata attenzione nemmeno da parte dei due innamorati, può diventare occasione di ulteriori distanze, soprattutto quanto implica una determinata ed esclusiva forma di appartenenza ad un'esperienza religiosa o culturale.

In un contesto culturale di appartenenze ben definite, ma ancor più in una società di diffusa cristianità, l'appartenenza religiosa era spesso sinonimo, almeno in Italia, di una formazione sostanzialmente cattolica, condivisa, e apportatrice di alcuni principi mai messi in discussione, sia riguardo al mondo di intendere il senso della vita, sia in riferimento alla stessa scelta nuziale.

Il mutato contesto sociale, il fenomeno della mobilità che coinvolge non più solo dei singoli, ma ampie fette della popolazione mondiale, l'incontro tra culture diverse, la diffusione e la facilità di accesso a diverse esperienze religiose, ma anche il clima di una rinnovata attenzione alla libertà religiosa personale, diritto fondamentale di ogni uomo e di ogni donna, ed un ambiente dove si assiste ad appartenenze sempre più deboli e a volte anche confuse, sono diventati l'occasione di nuove sfide non solo alla fede cristiana in genere, ma soprattutto all'istituto matrimoniale.

Il matrimonio non è più soltanto il luogo di incontro di due mondi personali diversi. Nel mutato contesto in cui ci si trova all'inizio di questo terzo millennio, crescono i casi di scelte coniugali che vedono coinvolti uomini e donne con diverse appartenenze culturali e religiose, mentre spesso la riflessione, anche in ambito canonico, si è concentrata solo su quelle situazioni che provocano immediatamente la prassi (si pensi, per esempio, alla vasta produzione, di riflessione e normativa, in merito ai matrimoni tra cattolici e musulmani).

Quaderni ha così ritenuto opportuno approfondire alcune questioni che riguardano proprio i matrimoni tra una parte cattolica e una parte non battezzata, facendo tesoro di riflessioni già affrontate in passato, ma esulando da singole fattispecie.

Ci si è così imbattuti immediatamente in un problema terminologico, indice di una normativa che si è formata in un differente contesto culturale. Il primo articolo si pone, infatti, il problema dell'utilizzazione nel Codice vigente dell'espressione *matrimoni misti* per indicare sia quelli tra un cattolico e un battezzato non cattolico, sia quelli tra un cattolico e un non battezzato (*Montini*). L'A., raccolti i luoghi dove tale espressione viene utilizzata, prende le mosse da ciò che sul tema si era discusso nella prima Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi del 1967, accogliendo le indicazioni conciliari. L'autorevole indicazione del Sinodo, che ha poi determinato la codificazione, viene valutata anche alla luce di altre espressioni, proposte o utilizzate in seguito. In un secondo articolo ci si concentra sulla questione dell'appartenenza religiosa della parte non battezzata (*Giraud*). Prendendo le mosse dall'impedimento dirimente previsto dal can. 1086 per il matrimonio tra un cattolico e un non battezzato, l'A. rileva come solitamente la trattazione in dottrina si sia concentrata sulla posizione della parte cattolica, mentre ci si può domandare quale rilevanza abbia, soprattutto in vista della dispensa dall'impedimento, l'appartenenza del non battezzato ad una specifica forma religiosa o la sua condizione di ateo o agnostico. Il tentativo di dare corpo ad una risposta alla questione sollevata si muove cercando di individuare il senso e le caratteristiche dell'appartenenza religiosa, per concludere che tale appartenenza, o la sua mancanza, assumono delle imprescindibili dimensioni personali a cui si dovrà portare maggior attenzione nella valutazione del singolo caso in riferimento al contesto sociale e culturale in cui le parti si trovano.

Chiude la parte monografica un terzo articolo che ritorna sulla questione della sacramentalità, almeno per la parte cattolica, del matrimonio contratto con dispensa dall'impedimento di disparità di culto (*Perlasca*). Anche in questo caso, l'articolo evidenzia le debolezze ed ambiguità che si possono enucleare in ognuna delle posizioni che storicamente sono state assunte sulla questione, rilevando, per un altro verso, la mancanza di un'approfondita riflessione nel presente, sia in ambito teologico, sia nella dottrina canonica. L'A. non intende mettere in discussione la posizione affermata in ambito canonico della non sacramentalità, neppure per la parte cattolica, di tali unioni, ma si limita a riproporre quegli aspetti su cui sarebbe possibile e auspicabile un dialogo fruttuoso con la riflessione teologica.

La seconda parte del fascicolo si apre con il secondo di una serie di articoli nei quali *Quaderni* intende presentare i molteplici istituti giuridici connessi con la separazione dalla vita consacrata, un momento di grande impatto personale per il consacrato coinvolto e per i superiori, un atto di grande rilievo per la comunità, l'istituto e la Chiesa. Il primo articolo ha trattato dell'assenza dalla comunità (cf QDE 23 [2010] 456-470). Il secondo descrive l'istituto della escaustrazione (*Anaya Torres*). L'articolo descrive dapprima l'itinerario storico attraverso il quale l'istituto dell'escaustrazione si è progressivamente delineato; quindi presenta la normativa vigente, corredando la spiegazione di alcuni esemplari di decreto di escaustrazione.

Viene quindi riportato l'aggiornamento sui documenti recenti della Sede Apostolica, promulgati o pubblicati nell'anno 2010 (*Brugnotto*).

Il fascicolo termina con la cronaca ed i testi di alcune relazioni del VI anno del *Corso residenziale di diritto canonico applicato* sulle cause matrimoniali che la Redazione di *Quaderni* ha promosso e che si è tenuto a fine estate dello scorso anno a Perugia. Le relazioni che non hanno trovato spazio saranno proposte nei prossimi fascicoli.